



Commune de Sarre ~ Comune di Sarre

39, HAMEAU DE TISSORET 11010 SARRE ~ VALLÉE D'AOSTE ~ ITALIE ~ TEL. 0165/215611 FAX 0165/215656 ~ P.I. 00091850073
www.comune.sarre.ao.it ~ E-mail: info@comune.sarre.ao.it

ORDINANZA N. 53/2019

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER IL PROPRIETARIO DETENTORE DEL CANE MORSICATORE IDENTIFICATO CON MICROCHIP N. 380260002822310 DI PROPRIETÀ DI MAGNONE FABIO EMILIO.

IL SINDACO

- VISTA la comunicazione pervenuta in data 8 agosto 2019 al prot. n. 6736, inviata dal Direttore della S.S. Epidemiologia Veterinaria dell'Azienda USL Valle d'Aosta, finalizzata alla emissione di un'ordinanza sindacale nei confronti del Sig. MAGNONE Fabio Emilio, quale proprietario del cane identificato con microchip n. 380260002822310, ai sensi dell'articolo 41 delle Linee guida della Legge regionale n. 37/2010;
- CONSIDERATO che il provvedimento viene richiesto in relazione alla accertata valutazione di rischio del cane;
- ATTESO che dalla relazione del medico veterinario firmatario, dr. Ivan MILESI, si evince che sulla base dei dati raccolti durante l'incontro tenutosi in data 28 giugno 2019 il cane in questione è considerato a livello di rischio, così come previsto dell'articolo 41 delle Linee Guida alla legge Regionale n. 37/2010;
- CONSIDERATA l'inadeguata collaborazione del proprietario del cane che, nonostante i ripetuti inviti sia da parte dell'Azienda USL che da parte del Comune (ordinanza n.46/2019), non si è mai recato presso i locali dell'Azienda USL per effettuare la seconda visita prevista dalla vigente normativa;
- RITENUTO, quindi, opportuno ed urgente ordinare l'adozione di misure precauzionali necessarie ed idonee al fine di garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni e danni;
- VISTI:
 - ⇒ il decreto legislativo n. 502/1992, concernente il riordino della materia sanitaria;
 - ⇒ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
 - ⇒ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (articoli 50 e 54);
 - ⇒ l'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009;
 - ⇒ la legge regionale n. 37/2010 (con particolare riferimento all'articolo 9) e le successive Linee Guida (allegato alle delibere della Giunta regionale n. 1731/2012 e n. 1162/2013);
 - ⇒ l'articolo 41 della deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012;

ORDINA

1. Al sig. MAGNONE Fabio Emilio, nato in Nigeria il 14 aprile 1984, residente in Sarre, frazione La Remise n. 33, proprietario del cane morsicatore, identificato con microchip nr. 380260002822310, di adottare con effetto immediato quali idonee e necessarie precauzioni le seguenti misure di prevenzione previste anche dalla legge regionale n. 37/2010:

- a) adottare idonee e necessarie precauzioni per garantire la tutela di terzi da aggressioni e da danni;
- b) non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei, bambini o altre categorie di persone esposte a rischio di aggressione. Mettere in sicurezza giardini e recinzioni dove è tenuto l'animale;
- c) utilizzare un guinzaglio ad una misura non superiore a 1.5 metri (un metro e 50 centimetri) nella conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- d) affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- f) utilizzare guinzaglio e museruola da applicare al cane in esercizi pubblici e commerciali, locali e uffici aperti al pubblico, mezzi pubblici di trasporto;
- g) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità pubblica di persone o di animali o su richiesta delle autorità competenti;
- h) utilizzare una museruola nella conduzione del cane in aree urbane e in luoghi aperti al pubblico
- i) stipulare un'assicurazione RC per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- j) frequentare, un percorso formativo specifico per i proprietari dei cani per il conseguimento del patentino di cui all'art. 9 comma 6 della legge regionale n. 37/2010 e art. 105 OM 06 agosto 2013 organizzato dal Celva;
- k) sottoporre il cane ad una visita di valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario specialista e/o esperto in medicina veterinaria comportamentale.

2. Di portare in visione la polizza assicurativa di cui al precedente punto 1, lettera i), entro 5 giorni dalla notifica della presente ordinanza, presso il Comando di Polizia Locale sito ad Aosta in via Monte Emilius n. 24.

AVVERTE

che in caso d'inottemperanza a quanto sopra impartito il destinatario dell'atto potrà essere deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, fatte salve le sanzioni amministrative specifiche previste per la violazione del punto 1, lettera i) (sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta pari ad euro 166,67).

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- ⇒ all'Azienda USL Valle d'Aosta, dipartimento di Prevenzione, Sanità Animale;
- ⇒ alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

RAMMENTA

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della Valle d'Aosta oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Sarre, 20 agosto 2019



IL SINDACO
Massimo PEPELLIN